

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») è stato costituito nel 1986 dall'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.
- (2) Dal 1989 la Comunità ha erogato contributi finanziari al Fondo. Nel biennio 2003-2004 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2003 e 2004, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 2236/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)⁽²⁾. Il regolamento suddetto è scaduto il 31 dicembre 2004.
- (3) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2236/2002 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma

PEACE»), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽³⁾.

- (4) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là del 31 dicembre 2004.
- (5) Nella riunione di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di allineare gli interventi previsti dal programma PEACE e dal Fondo internazionale per l'Irlanda con quelli degli altri programmi previsti dai Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, comprese le implicazioni finanziarie.
- (6) È opportuno che il contributo comunitario al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2005 e 2006, venendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina la proroga del programma PEACE.
- (7) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d'entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE.
- (8) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda.
- (9) La Commissione dovrebbe favorire il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell'ambito del programma PEACE.
- (10) Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).